

## I Crediti ECTS

### Quadro europeo

Il Sistema Europeo per l'Accumulazione e ed il Trasferimento dei Crediti (ECTS) è nato nel 1989 in ambito comunitario ed è stato volontariamente adottato da numerose istituzioni europee per agevolare il riconoscimento dei periodi di studio all'estero. L'evoluzione di ECTS da sistema europeo per il trasferimento dei crediti a sistema nazionale ed europeo di accumulazione è stata monitorata dalla Commissione Europea, con la collaborazione di un gruppo di rappresentanti dei vari paesi coinvolti (ECTS counsellors). La Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l'adozione di un comune sistema di crediti - basato su ECTS - tra i primi obiettivi della convergenza dei sistemi nazionali europei, in vista della creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. I successivi comunicati ministeriali hanno ulteriormente sottolineato l'esigenza di utilizzare un comune sistema di crediti non solo per la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli.

L'uso del sistema ECTS nell'ambito del Processo di Bologna è descritto nella **nuova ECTS Users' Guide (2015)**, curata dalla Commissione Europea e approvata dal Gruppo dei Seguiti di Bologna, che sarà formalmente adottata dai Ministri nella Conferenza di Yerevan il 14/115 maggio 2015.

Secondo le definizioni europee (ECTS Key Features, 2015), "i crediti ECTS esprimono il volume di apprendimento basato sui risultati di apprendimento definiti ed il carico di lavoro ad esso associato. I risultati di apprendimento descrivono quanto gli studenti dovrebbero conoscere, comprendere ed essere in grado di fare dopo aver concluso con successo un processo di apprendimento. Il carico di lavoro indica il tempo di cui gli studenti avranno prevedibilmente bisogno per svolgere tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, esercitazioni, progetti, studio individuale, preparazione e svolgimento degli esami, ecc.) richieste per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi."

## Implementazione e dibattito nazionale

Con i **DM 509/99** e **DM 270/04** la legislazione italiana ha interamente acquisito per le Università le definizioni di crediti e le procedure condivise a livello europeo.

La definizione di Credito Formativo universitario riportata nel DM 270/04 recita infatti: "Il Credito Formativo Universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio " (art. 1). Per definizione, quindi, i Crediti Formativi Universitari si basano come i crediti ECTS sui tempi di apprendimento (piuttosto che di insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sui contenuti dei piani di studio), intesi non solo come conoscenze ma anche come abilità.

In conformità al sistema europeo, il DM 270/04 attribuisce ad ogni anno di studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60 crediti. Inoltre, attribuisce a ciascun credito il valore assoluto di 25 ore di impegno dello studente, per un totale di 1500 ore annue; analogamente, il valore assoluto di un credito negli altri sistemi europei oscilla fra 25 e 30 ore. ECTS prevede anche che i valori numerici in crediti attribuiti alle singole attività formative siano accompagnati da descrizioni delle conoscenze ed abilità da acquisire nei tempi di apprendimento indicati. In quanto sistema di accumulazione, il sistema di crediti italiano richiede l'accumulazione di 180 crediti per il conseguimento della Laurea e di 120 crediti per il conseguimento della Laurea magistrale, secondo le indicazioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio.

Come previsto in ECTS, anche nel sistema universitario italiano "i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (art. 5/4). Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, la normativa italiana - in analogia ai principi europei - chiarisce "che il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo" (art. 5/5). Nell'art. 5/7 dello stesso DM 270/04

esiste anche un' esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFU anche conoscenze ed abilità in ambiti professionali o formativi extra-universitari.

Analogo approccio è stato adottato per le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) con la **Legge 21 Dicembre 1999, n. 508** ed il **D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212**.

MSD 2015